

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/CDN **(2008/2009)**

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Valentino Fedeli, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 dicembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(88) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: KAKHA KALADZE (calciatore tesserato per la Soc. AC Milan SpA) E DELLA SOCIETA' AC MILAN SpA (nota n. 2795/368pf/08-09/SP/blp del 25.11.2008)

La Procura federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il calciatore Kakha Kaladze, tesserato della AC Milan SpA, nonché la società AC Milan SpA, contestando al calciatore la violazione dell'art. 5 comma 1 CGS ed alla Società la violazione di cui agli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 CGS.

È accaduto che il calciatore Kaladze in relazione alla gara Torino–Milan del 23 novembre 2008, nel corso di una trasmissione televisiva abbia rilasciato nei confronti dell'arbitro della gara sig. Stefano Farina dichiarazioni riportate il giorno successivo su vari quotidiani, ritenute gravemente lesive dell'operato dell'arbitro.

Tali dichiarazioni erano state del seguente letterale tenore:

“non mi piace parlare degli arbitri, oggi però devo dire che Farina come arbitro è uno scarso. Sì in tutti i sensi. Mi dispiace tantissimo per la partita già vinta, che ci è stata rubata dall'arbitro” (trasmissione Controcampo del 23.11.2008, emittente Rete 4).

“(.....) Farina è stato scandaloso, davvero scarso (.....). Magari non sa le regole, ci ha rubato la partita” (Gazzetta dello Sport 24.11.2008 pag. 6).

“Farina è scarso, ci ha rubato la partita con il rigore e non capisce niente” (Corriere dello Sport 24.11.2008 pag. 21).

“(....) Farina è proprio scarso, non capisce nulla e non è la prima volta che ci ruba la partita” (Il Giornale 24.11.2008 pag. 35).

“Mi dispiace dirlo ma l'arbitro è stato proprio scarso, sì avete capito bene scarso. Ci ha rubato la partita; mi dispiace che la partita sia stata rubata dall'arbitro, che è stato scandaloso. (....) Magari non sa le regole (....). Certi errori non sono ammissibili” (La Stampa del 24.11.2008 pag. 49).

Entrambi i deferiti, con memoria difensiva redatta dal proprio difensore, hanno chiesto la declaratoria di infondatezza del deferimento ed il proscioglimento degli incolpati; in subordine, fermo il proscioglimento della società, la irrogazione della sanzione dell'ammonizione per il calciatore.

Hanno dedotto che il calciatore aveva esercitato il diritto di critica e che al più gli poteva essere contestato un eccesso di critica, con l'attenuante che le dichiarazioni erano state rese nell'immediatezza della gara e quindi a caldo; che le espressioni del medesimo sul conto dell'arbitro erano state solo di natura tecnica; che egli peraltro si era dispiaciuto per quanto aveva dichiarato e che ciò risultava dal sito della società e dall'articolo della Gazzetta dello Sport del 25 novembre 2008 pag. 8, allegata in copia alla memoria.

Hanno altresì dedotto che la società aveva immediatamente stigmatizzato le frasi di Kaladze, dissociandosi pubblicamente da esse ed ottenendo per questo il riconoscimento da parte della stampa di essersi comportata con fair play (Corriere della Sera 25 novembre 2008, pag. 48 allegata in copia).

All'udienza fissata per la discussione sono comparsi la Procura Federale, che ha chiesto comminarsi l'ammenda di € 10.000,00 per entrambi i deferiti, nonché i deferiti assistiti dal loro difensore di fiducia, che si sono riportati alla memoria.

Il deferimento è fondato e dev'essere accolto.

Le espressioni del calciatore Kaladze, che non sono state da quest'ultimo smentite, non possono essere interpretate come esercizio del diritto di critica: esse, invero, più che investire l'operato dell'arbitro nella gara in oggetto, sembrano riguardare oltre ogni ragionevole dubbio proprio la persona dell'arbitro, reiteratamente definito scarso, che non conosce le regole, che non capisce nulla.

Non può ricondurre entro limiti di minore gravità il comportamento del calciatore il suo asserito ravvedimento, che tale non è stato, essendosi egli limitato a definirsi dispiaciuto per quanto detto, senza però alcun cenno al merito delle dichiarazioni in precedenza rese. Per cui sussiste in pieno la violazione contestata al calciatore.

Quanto alla Società, verificato che la stessa in persona del vice Presidente dott. Galliani ha stigmatizzato le dichiarazioni del proprio tesserato, richiamando i calciatori ad atteggiamenti più attenti e cauti, ad essa va riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 5 comma 7 CGS.

Non si ritiene, invece, applicabile l'esimente prevista dalla norma citata, non ravvisandosi estremi di "eccezionalità" nella fattispecie.

P.Q.M.

infligge al calciatore Kakha Kaladze l'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00) e alla Società AC Milan SpA l'ammenda di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Giuseppe Febbo, Componenti, e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 dicembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

**(39) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: HENRIQUE JOSE VITORELLI PARZIANELLO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Palestra Fano C/5), ANDREA FARABINI (Presidente della Soc. AS Palestra Fano C/5 E DELLA SOCIETA' AS PALESTRA FANO C/5 (nota n. 803/920pf/07-08/MS/en del 26.8.2008)**

Con provvedimento del 26 agosto 2008 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale il Sig. Henrique José Vitorelli Parzianello, calciatore tesserato in forza alla AS Palestra Fano C/5 e il Sig. Andrea Farabini, Presidente della AS Palestra Fano C/5 per violazione dell'art. 10 comma 2 CGS in relazione all'art. 40 comma 11 bis NOIF e all'art. 1 comma 1 CGS e la Soc. AS Palestra Fano C/5 a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Il sig. Andrea Farabini e la Società AS Palestra Fano C/5 hanno chiesto in via preliminare l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS; il rappresentante della Procura federale ha prestato il consenso a detta richiesta.

L'intesa di cui sopra è stata sottoposta all'esame di questa Commissione che, al riguardo, emette la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il sig. Andrea Farabini e la Società AS Palextra Fano C/5 hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base per il Farabini: mesi 3 di inibizione, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 di inibizione; per la Società Palextra Fano C/5: pena base ammenda di € 3.000,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS nella misura dell'ammenda di € 2.000,00”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente.

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua.

P.Q.M.

dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) ad Andrea Farabini e quella dell'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) alla Soc. AS Palextra Fano C/5. Dichiaro la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”;

Quanto alla violazione contestata al calciatore Henrique José Vitorelli Parzianello, il rappresentante della Procura ha concluso per l'affermazione della sua responsabilità e chiesto la squalifica di mesi sei.

Nessuno è comparso per il calciatore deferito.

Il deferimento è fondato e deve essere accolto.

E' emerso che la Società sportiva deferita, nel corso della stagione sportiva 2007/2008 aveva richiesto il tesseramento del calciatore, di nazionalità brasiliana, allegando al relativo modulo la dichiarazione con cui quest'ultimo asseriva di non essere mai stato tesserato per federazioni calcistiche estere e di non essere mai stato convocato da rappresentative nazionali estere.

Con nota del 16.1.2008, invece, la Federazione calcistica brasiliana comunicava che il calciatore suindicato aveva già assunto vincolo di tesseramento per la Società sportiva A. Salonista Eucatur, affiliata al predetto ente federale.

I fatti di cui sopra integrano pienamente gli estremi della violazione contestata al deferito.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale infligge al calciatore Henrique José Vitorelli Parzianello la sanzione della squalifica di mesi 6 (sei).

**(76) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DI MATTEO (Presidente, all'epoca dei fatti, della Soc. AS Roma Futsal) E DELLA SOCIETA' AS ROMA FUTSAL (nota n. 1958/213pf/07-08/MS/blp del 23.10.2008)**

A seguito di denuncia della Divisione Calcio a Cinque della LND, il Procuratore federale, in

data 23.10.2008, ha deferito a questa Commissione il sig. Roberto Di Matteo, all'epoca dei fatti Presidente dell'AS Roma Futsal e la AS Roma Futsal per rispondere, rispettivamente, della violazione di cui all'art. 1, CGS, in relazione all'art. 32, comma 1 e 7 del Regolamento della LND, come integrato dalle disposizioni emanate con CU n. 1 della LND richiamate al capitolo A 15 – lett. D), per avere contravvenuto all'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Under 21 di Calcio a 5 maschile nella stagione 2007/2008; la seconda per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS, per le violazioni ascritte al suo presidente.

I deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla riunione dell'11.12.2008 è comparso, per la Procura federale, l'avv. Avagliano il quale ha chiesto per il Di Matteo Roberto l'inibizione per giorni trenta e per la Società la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00.

Nessuno è comparso per i deferiti

Il deferimento è fondato.

Il CU n. 1 della LND del 1° luglio 2007 e il CU della Divisione Calcio a Cinque n. 1 del 3 luglio 2007 prevedevano che per la stagione 2007/2008 tutte le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie A avessero l'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Nazionale Under 21 di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1986 in poi, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2007/2008 alla data del 29 febbraio 2008 e che comunque avessero compiuto il 15° anno di età, nel rispetto dell'art. 34, comma 3, NOIF.

L'AS Roma Futsal non ha partecipato al detto campionato, in tal modo contravvenendo all'obbligo previsto a suo carico.

Tale violazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste in dispositivo.

P.Q.M.

Dispone a carico di Roberto Di Matteo l'inibizione di giorni 30 (trenta) e a carico della Società AS Roma Futsal la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00).

**(40) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GABRIEL DE MELO (calciatore già tesserato per la Soc. Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni), FLORIS RAGNONI (Presidente della Soc. Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni) E DELLA SOCIETA' POL. DIL. CIRCOLO LAVORATORI TERNI (nota n. 1008/918pf/07-08/MS/en del 9.9.2008)**

Con provvedimento del 9 settembre 2008 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale, in ordine alle violazioni ascritte, così come individuate nell'atto di deferimento, rispettivamente, il Sig. Gabriel De Melo, calciatore già tesserato in forza alla Pol. Dil. Circolo Lav. Terni, il Sig. Floris Ragnoni, Presidente della Pol. Dil. Circolo Lav. Terni e la società sportiva Pol. Dil. Circolo Lav. Terni.

E' emerso che la società sportiva deferita, nel corso della stagione sportiva 2007/08, aveva richiesto il tesseramento del calciatore, di nazionalità brasiliana, Gabriel De Melo, allegando al relativo modulo la dichiarazione con cui quest'ultimo asseriva di non essere mai stato tesserato per federazioni calcistiche estere e di non essere mai stato convocato da rappresentative nazionali estere.

Invero, con nota del 16.1.2008, la Federazione calcistica brasiliana, ha comunicato, invece, che il calciatore suindicato aveva già assunto vincolo di tesseramento per la società sportiva Associacao de Pais dos Atletas do Futuro, affiliata al predetto ente

federale. Conseguentemente, in data 25.1.2008, la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. ha comunicato la revoca ex tunc del predetto tesseramento.

Nei termini assegnati, sia la società sportiva deferita che il suo Presidente hanno fatto pervenire memorie difensive, invocando la totale estraneità rispetto agli addebiti contestati, tenuto conto dell'assoluta buona fede in base a cui era stato dato credito alle dichiarazioni del calciatore.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni: mesi 6 di squalifica a carico del Sig. Gabriel De Melo; mesi tre di inibizione a carico del Sig. Floris Ragnoni; ammenda di € 3.000,00 a carico della Soc. Pol. Dil. Circolo Lav. Terni.

La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva che, se da un lato è incontestabile come il calciatore deferito, rilasciando la dichiarazione mendace, abbia agito in palese violazione dei principi di cui all'art. 1, c. 1, CGS, dall'altro, di contro, non sono ascrivibili al Sig. Floris Ragnoni, né alla società sportiva dal medesimo presieduta, le violazioni contestate, atteso che il primo aveva richiesto il tesseramento dell'atleta brasiliano sulla base della dichiarazione di quest'ultimo, di per sé pacificamente idonea a ingenerare la convinzione di averlo regolarmente tesserato.

La norma in questione (art. 40, comma 1 bis delle NOIF) non prevede a carico delle Società alcuna formalità in ordine alla dichiarazione, in quanto la stessa è richiesta al calciatore che chiede il proprio tesseramento. La responsabilità della falsità della dichiarazione, quindi, non può essere ricondotta a soggetto diverso dall'autore della stessa, ferme le conseguenze derivanti, anche a carico della Società, dalla indebita partecipazione alle gare da parte del calciatore cui venga poi revocato il tesseramento con efficacia ex tunc.

Al proscioglimento del Sig. Floris Ragnoni consegue quello della Pol. Dil. Circolo Lav. Terni.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento limitatamente alla posizione del calciatore Gabriel De Melo, infligge a quest'ultimo la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei). Rigetta il deferimento disposto a carico del Sig. Floris Ragnoni e della Soc. Pol. Dil. Circolo Lavoratori Terni.

~~~~~

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dall'avv. Amedeo Citarella, dall'avv. Fabio Micali, dal dott. Antonio Spina, dall'avv. Antonio Valori, Componenti, dall'avv. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA e con l'assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta e del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 11 dicembre 2008 e ha assunto le seguenti decisioni:

(332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO VERONESI (Presidente della Soc. AC Mezzocorona Srl), FLAVIO CASAGRANDE (dirigente della Soc. AC Mezzocorona Srl) E DELLA SOCIETA' AC MEZZOCORONA Srl (nota n. 4389/275pf/07-08/AM/ma del 22.4.2008)

A seguito di segnalazione dell'allora Lega Professionisti Serie C, il Procuratore federale, in data 22.4.2008, ha deferito a questa commissione il sig. Franco Veronesi, all'epoca dei fatti presidente dell'AC Mezzocorona Srl, il sig. Flavio Casagrande, all'epoca dei fatti

dirigente della medesima Società e la società AC Mezzocorona Srl, per rispondere, i primi due, della violazione di cui all'art. 1 del CGS in relazione all'art. 28 comma 2 del Regolamento della Lega di Serie C; la terza, della violazione di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alle violazioni contestate al proprio Presidente e Direttore generale.

Secondo l'assunto della Procura, la violazione contestata sarebbe consistita nella richiesta alle società Rodengo Saiano e AC Lumezzane, in prossimità degli incontri di campionato di Serie C2 rispettivamente previsti per il 14 e il 28 ottobre 2007, ad anticipare gli stessi al sabato precedente senza averne dato avviso al Presidente della Lega almeno dieci giorni prima.

Nel primo caso, secondo quanto accertato, la richiesta veniva inoltrata con un fax della società a firma del suo presidente; nel secondo, veniva inoltrata telefonicamente dal sig. Flavio Casagrande, direttore generale, al sig. Roberto Schena, dirigente dell'AC Lumezzane.

Con memoria difensiva ritualmente pervenuta presso la Commissione, il Sig. Franco Veronesi, in proprio e nella qualità di Presidente del C.d'A. dell'AC Mezzocorona, e il Sig. Flavio Casagrande, hanno contestato la sussistenza degli addebiti e concluso per il proprio proscioglimento, con contestuale richiesta di audizione.

Alla riunione dell'11.12.2008 è comparso, per la Procura federale, l'avv. Giua il quale ha concluso per il riconoscimento della responsabilità degli incolpati e chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni:

Veronesi Franco mesi uno di inibizione;

Casagrande Flavio mesi uno di inibizione;

AC Mezzocorona Srl ammenda di € 10.000,00.

E' altresì comparso, per i deferiti, l'avv. Vitale per delega dell'avv. Grassani, il quale, richiamata la memoria difensiva in atti, ha concluso per il proscioglimento degli incolpati.

Il deferimento è infondato.

L'art. 28 comma 2 del Regolamento della Lega di Serie C, prevede la facoltà, per il Presidente della Lega di disporre, << sia d'ufficio, sia a richiesta di una o di entrambe le società interessate, da presentare almeno dieci giorni prima della data fissata per la disputa della gara, la variazione dell'ora di inizio e lo spostamento ad altra data o su altro campo della gara, ovvero l'inversione del turno del calendario >>.

Per quanto qui interessa, il precetto normativo attiene alla individuazione del soggetto legittimato alla variazione dell'ora d'inizio della gara e/o della data della stessa, nonché al termine previsto per inoltrare a questi la relativa richiesta da parte di una o di entrambe le Società interessate.

Prevede, dunque, la norma, solo che la variazione possa essere disposta dal Presidente della Lega, d'ufficio o su iniziativa di una o di entrambe le società e che, in queste ultime ipotesi, la richiesta sia inoltrata << almeno dieci giorni prima della data fissata per la disputa della gara >>.

Non prevede, la norma, in proposito, alcun altro precetto.

Si è verificato, nella fattispecie, che la Soc. Mezzocorona, impossibilitata allo svolgimento delle gare del 14 e del 28 ottobre 2007 presso l'impianto designato, si sia attivata presso le altre Società interessate alle stesse al fine di ottenerne il preventivo consenso alla loro anticipazione al giorno precedente e, quindi, inoltrare una richiesta congiunta al Presidente della Lega.

Ricevutone il rifiuto, invece, la Società deferita ha soprasseduto dall'inoltrare la richiesta, che pure avrebbe potuto inoltrare autonomamente, e si è adoperata, riuscendovi, per reperire altro impianto idoneo allo svolgimento delle gare nei giorni previsti in calendario.

Sono irrilevanti in questa sede, oltre che inconferenti, le motivazioni che hanno indotto la Soc. Mezzocorona, pur a tanto legittimata, a non inoltrare autonoma richiesta al

Presidente della Lega; resta il fatto che abbia ritenuto di farlo congiuntamente alle società interessate e che, in presenza del loro rifiuto, abbia preferito attivarsi per reperire altro impianto idoneo.

Tale attività non comporta violazione della norma.

P.Q.M.

Proscioglie gli incolpati dalla violazione loro ascritta.

(86) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCO IPPOLITO CHIAPPETTA (già Presidente della Soc. Rende Calcio Srl) E DELLA SOCIETA' FORTITUDO COSENZA Srl (all'epoca dei fatti Rende Calcio Srl) (nota n. 1196/477pf/06-07/SP/en del 13.11.2007)

1) Il deferimento

- Il Procuratore Federale, con provvedimento del 13.11.2007 n. 1196/477pf06-07/SP/en, ha deferito a questa Commissione

- Franco Ippolito Chiappetta, all'epoca dei fatti Presidente della Società Rende Calcio Srl – oggi denominata Fortitudo Cosenza Srl - contestandogli la violazione dell'art. 5, comma 1, CGS, per avere, mediante dichiarazioni rilasciate ad organi di stampa e di informazione, espresso giudizi lesivi della reputazione della Lega Professionisti Serie C nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso, nonché
- La Società Fortitudo Cosenza Srl – all'epoca dei fatti denominata Rende Calcio Srl, denominazione variata in data 25.7.2007 pur rimanendo immutato il numero di matricola – per violazione art. 4, comma 1, CGS, per responsabilità diretta in ordine al comportamento adottato dal proprio Presidente, Sig. Franco Ippolito Chiappetta.

- Il presente deferimento trae origine dalle dichiarazioni rilasciate dal Sig. Franco Ippolito Chiappetta al termine della gara – valevole per il Campionato di Serie C2 - disputata in data 4.3.2007 contro la società Potenza, dichiarazioni pubblicate sui quotidiani Corriere dello Sport-Stadio, il Quotidiano della Basilicata, la Nuova Sport, La Provincia Cosentina e Calabria Ora editi in data 5.3.2007.

- In particolare, il Procuratore Federale contesta che lo stesso Sig. Franco Ippolito Chiappetta, nell'ambito di tali dichiarazioni, abbia espresso giudizi lesivi nei confronti della Lega Professionisti Serie C nonché delle Istituzioni Federali nel loro complesso, rilevando altresì che successivamente a tali dichiarazioni non erano state pubblicate rettifiche ai sensi dell'art. 8 della Legge 8.2.1948 n. 47.

- Il deferito Franco Ippolito Chiappetta, nei termini assegnati, non ha fatto pervenire memoria difensiva.

- la società deferita ha fatto pervenire una memoria difensiva a mezzo della quale – oltre ad ammettere l'intervenuta variazione della denominazione sociale - ha chiesto il proscioglimento, osservando che

- il Sig. Franco Ippolito Chiappetta non è più titolare di alcuna quota della stessa società e non riveste più alcuna carica in seno agli organi direttivi e dirigenziali,
- nessun dirigente della società, salvo il Sig. Franco Ippolito Chiappetta, aveva mai rilasciato dichiarazioni lesive della reputazione di Organi federali,
- il Direttore generale della medesima Società, Sig. Massimiliano Mirabelli, già nell'immediatezza dei fatti contestati al Sig. Franco Ippolito Chiappetta, si era pubblicamente dissociato – mediante dichiarazioni ai quotidiani - dalle frasi pronunciate dall'odierno incolpato;

- inoltre, 48 ore dopo l'accaduto, si era svolta una riunione del Consiglio d'Amministrazione all'esito della quale l'odierno incolpato si era dimesso dalle cariche sociali, con successiva nomina di altro Presidente – Sig. Paletta Damiano – e di Vicepresidente – Sig. Citrigno Giuseppe e gli altri soci avevano successivamente rilevato a titolo oneroso le quote possedute dal Sig. Franco Ippolito Chiappetta, con conseguente estromissione di quest'ultimo dall'assetto proprietario della società;
- ed ancora, durante le indagini della Procura federale, il Direttore Generale della Società, Sig. Massimiliano Mirabelli, aveva pienamente collaborato e ribadito la totale estraneità ai fatti contestati.

- All'udienza del 25.1.2008 – in cui era presente il rappresentante della Procura federale mentre nessuno era comparso per i deferiti - questa Commissione, accertata la mancata notificazione del deferimento al Sig. Franco Ippolito Chiappetta, disponeva la nuova notificazione alle parti.

- Alla odierna riunione nessuno è comparso per i deferiti.

- Il rappresentante della Procura federale ha concluso in udienza chiedendo affermarsi la responsabilità del Sig. Franco Ippolito Chiappetta in ordine ai fatti a lui contestati e la conseguente sanzione di mesi quattro di inibizione ed € 2.500,00 di ammenda, nonché la responsabilità diretta della società Fortitudo Cosenza Srl e la conseguente sanzione di € 7.500,00 di ammenda.

2) I motivi della decisione.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Sig. Franco Ippolito Chiappetta rilasciate ad alcuni organi di informazione a seguito della gara disputata in data 4.3.2007 contro la società Potenza, e mai smentite e/o rettificate nel loro contenuto attraverso gli stessi organi di informazione, siano altamente censurabili.

Osserva preliminarmente la Commissione che per giurisprudenza costante della stessa il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva.

Tuttavia, tale diritto non è assoluto, in quanto trova un limite insuperabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non possono essere tollerati e consentiti né gli attacchi gratuiti ed immotivati né le generiche ingiurie ed insinuazioni di carattere vago volte al mero discredito dei destinatari.

Difatti, come già osservato in passato dagli organi di giustizia sportiva, in tali frangenti non viene in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero, bensì quello delle modalità del suo esercizio che di fatto non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica.

Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Sig. Franco Ippolito Chiappetta – così come pubblicate nei suindicati quotidiani ed accertate in sede di indagini - tenuto conto del contenuto letterale e valutate nel loro complesso nonché nel contesto di riferimento, travalicano ogni lecito diritto di critica, in quanto si risolvono, non contenendo alcun elemento di concreto riscontro, in giudizi lesivi della reputazione degli Organi – e quindi delle persone ivi operanti – della Lega Professionisti Serie C e delle stesse Istituzioni Federali.

Le affermazioni dell'incolpato – all'epoca dei fatti, Presidente della società - quali ad esempio “...*Ritiro ufficialmente il Rende Calcio dal Campionato. Nei piani alti vogliono il calcio sporco*”, “*Già l'anno scorso provarono a penalizzarci, ma fummo più forti di loro. Mi riferisco naturalmente alla Lega. Vogliono le tangenti me le hanno chieste più volte, ma io non mi abbasso ai loro giochetti*”, “*Ritiro la squadra altrimenti dovrei giocare il calcio oggi e non sono abituato a farlo*”, “*Ci hanno mandato degli arbitri che fanno schifo*”, “*Questo è un calcio schifoso che non mi appartiene*”, “*Contro il Potenza ci sono stati negati due rigori*”

a favore ed uno è stato regalato agli avversari. Le decisioni dell'Arbitro sono state prese ad arte" non possono certamente essere ritenute espressione del legittimo esercizio di un diritto di critica.

E del resto non può certamente ritenersi un'esimente il fatto che l'incolpato abbia rilasciato tali dichiarazioni al termine della gara persa con il Potenza e quindi con uno stato d'animo prostrato per la sconfitta, in quanto ogni legittima rimostranza deve comunque essere espressa sempre in termini non diffamatori nei contenuti e nei modi di espressione, soprattutto quando la diffusione delle dichiarazioni avviene attraverso gli organi di stampa. Ed inoltre il parziale ravvedimento mostrato nel corso dell'audizione effettuata in fase di indagini dal Sig. Franco Ippolito Chiappetta, seppur apprezzabile, non può certamente costituire una rettifica delle dichiarazioni lesive precedentemente rilasciate, atteso altresì che comunque lo stesso Sig. Franco Ippolito Chiappetta ha ribadito che, a suo parere, per le gare disputate dal Rende Calcio erano stati designati arbitri che facevano schifo per la loro incompetenza e/o per la loro malafede, come peraltro verificatosi per la gara persa contro il Potenza, durante la quale il Direttore di gara si era comportato in malafede. Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Sig. Franco Ippolito Chiappetta per violazione delle norme di cui all'art. 5, comma 1, CGS – prima contenute nell'art. 3, comma 1 - e, conseguentemente, quella della Società Fortitudo Cosenza Srl – all'epoca denominata Rende Calcio Srl - in relazione ai fatti contestati e per responsabilità diretta di cui all'art. 4, comma 1, del CGS.

A tal proposito, va rilevato che la richiesta di proscioglimento formulata nella memoria difensiva della società Fortitudo Cosenza Srl non può trovare accoglimento.

Difatti, il comportamento complessivamente posto in essere dai dirigenti della predetta società sia nell'immediatezza dei fatti che successivamente – così come anche accertato dall'Ufficio Indagini –, sebbene lodevole ed apprezzabile, non può certamente costituire causa di non punibilità, in quanto l'art. 4, comma 1, del CGS dispone espressamente che *"Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali."*, senza che siano previste eccezioni di sorta.

Pertanto, essendo il Sig. Franco Ippolito Chiappetta Presidente della società all'epoca dei fatti e quindi come tale suo rappresentante, non vi può essere dubbio alcuno sulla sussistenza della responsabilità diretta della medesima società.

Tuttavia, ai fini dell'irrogazione della sanzione a carico della stessa società, deve necessariamente tenersi conto del predetto apprezzabile comportamento adottato dai suoi Dirigenti sia all'epoca dei fatti sia successivamente.

In forza di quanto sopra, il deferimento deve essere accolto e sanzioni eque ed opportune, tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità della Lega Professionisti Serie C e dell'Istituzione federale nel suo complesso, risultano quelle di cui al dispositivo.

3) Il dispositivo.

Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere al Sig. Franco Ippolito Chiappetta la sanzione dell'inibizione per mesi 5 (cinque) nonché la sanzione dell'ammenda di € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) alla Società Fortitudo Cosenza Srl.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma l'11 dicembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete